

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
SEZIONE PRIMA CIVILE

SENTENZA
N° <u>7952/09</u>
Fasc. N° <u>16262/07</u>
Cron. N° <u>4978</u>
Rep. N° <u>14546</u>

Il collegio composto dai magistrati:

23 NOV 2009

dott. Pier Carlo PREMOSSELLI

Presidente f.f.

dott.a Maria ALVAU

Giudice

dott.a Maria Dolores GRILLO

Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

**IL CASO.it**

Nella causa civile iscritta al n. 16262/07

avente ad oggetto (come dichiarato da parte attrice): contratti di intermediazione finanziaria

Promossa da:

████████████████████ s.r.l.

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Torino, Corso Re Umberto n. 77, presso lo studio degli Avv.ti G. Russo e F. Martoglio che la rappresentano e difendono per procura in atti.

*feat*

- PARTE ATTRICE-

contro

██████████ BANCA ██████████

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Torino, Corso Matteotti n. 17 presso lo studio dell'avv. E. Balbo di Vinadio che la rappresenta e difende per procura in atti.

- PARTE CONVENUTA -

e contro

- PARTE TERZA CHIAMATA -

Udienza collegiale: 9.10.2009

\*\*\*

### CONCLUSIONI DELLE PARTI

#### PER PARTE ATTRICE

Contrariis reiectis

Previe le declaratorie di legge e del caso

a) in via principale: dichiararsi la nullità per le gradate ragioni di cui in atti, dei contratti tra ~~Enrico Francesco Rossi~~ e la Banca per le quali è causa e, conseguentemente, condannarsi la seconda a restituire alla conchiudente la somma di € 26.695,78 da questa pagata in dipendenza dei contratti stessi nonché le ulteriori ~~somme che matureranno pendente la causa.~~

**IL CASO.it**

b) In subordine e salvo gravame, annullarsi i contratti in parola perchè le carenze comportamentali addebitabili alla Banca hanno indotto ~~Enrico Francesco Rossi~~ e in errore, e, conseguentemente, condannarsi la seconda a restituire alla conchiudente la somma di € 26.695,78 da questa pagata in dipendenza dei contratti stessi nonché le ulteriori somme che matureranno pendente la causa.

c) In ulteriore subordine, salvo sempre gravame, accertato gli inadempimento della banca in relazione a tali contratti, risolversi gli stessi per fatto e colpa della convenuta e condannarsi quest'ultima a pagare in favore di ~~Enrico Francesco Rossi~~

la somma di € 26.695,78 da questa pagata in dipendenza dei contratti stessi nonché le ulteriori somme che matureranno pendente la causa. **IL CASO.it**

~~●~~ In ulteriore e gratuito subordine, salvo sempre gravame, accertati gli adempimenti della Banca in relazione a tali contratti, condannarsi la Banca stessa al risarcimento dei danni derivati alla conchiudente, da liquidarsi nella misura di € 26.695,78, ovvero in quella diversa ritenuta di giustizia, oltre le somme ulteriori che matureranno pendente la causa.

e) in ogni caso, con gli interessi convenzionali e/o risarcitori dal giorno del dovuto sino all'effettivo pagamento, oltre al risarcimento del danno da perdita di chance per il mancato investimento della somma di che trattasi, da liquidarsi in corso di causa, anche occorrendo secondo equità.

In via istruttoria: omissis"

*PER PARTE CONVENUTA*

Voglia l'Ill.mo Tribunale,

respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;

in via istruttoria: omissis

in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione di annullamento relativa al "contratto quadro" nonché al contratto "Convertible Swap" sottoscritti in data 11 aprile 2002, ai sensi dell'art. 1442, essendo trascorsi oltre 5 anni dalla data di conclusione di entrambi i contratti alla data della contestazione della loro validità 4.6.2007.

**IL CASO.it**

nel merito in via principale:

- rigettare tutte le domande avversarie per i motivi di cui in narrativa;

*may*

- dichiarare inammissibile e rigettare la domanda di risarcimento dei danni a seguito degli inadempimento della Banca, formulata dalla società attrice per la prima volta con la terza memoria di replica ex art. 7 D.Lgs 5/2003 notificata in data 7.2.2008 e contrassegnata con la lettera d), in quanto tardiva essendo stata proposta oltre il termine previsto dalla memoria ex art. 6 lettera b) e in ogni caso non conseguenza di domanda riconvenzionale o delle difese proposte dal convenuto.

nel merito in via subordinata:

### **IL CASO.it**

- nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda di nullità o di annullabilità o risoluzione dei contratti si swap stipulati fra la società attrice e la convenuta, dichiarare tenuta e condannare la ~~Fininvest Banca~~ al pagamento di tutte le somme incassate a titolo di flussi periodici, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria;

- in ogni caso nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande attoree, ridurre in via equitativa il quantum debeatur, in considerazione dell'alea che l'investitore liberamente corre e comunque in considerazione del concorso di colpa dello stesso nel cagionare il danno;

- nella denegata ipotesi in cui fosse dichiarata la nullità o annullabilità dei contratti conclusi a causa dell'invalidità o l'inefficacia delle dichiarazioni ex art. 31 sottoscritte dal sig. ~~Fininvest~~ dichiarare tenuto e condannare quest'ultimo a manlevare ~~Fininvest~~ Banca ~~Fininvest~~ da ogni conseguente obbligo della Banca nei confronti della società attrice.

In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio".

**PER PARTE TERZA CHIAMATA**

"Contrariis reiectis

Previe le declaratorie di legge e del caso

Nel merito: respingersi, per le ragioni illustrate in atti, tutte le domande proposte contro il conchiudente ██████████, assolvendosi quest'ultimo dalle medesime.

Dichiararsi tenuta e condannarsi la società convenuta a rifondere al terzo chiamato tutti i danni dallo stesso patiti e patendi ex art. 96 1° co. c.p.c., liquidandosi tali danni in corso del presente giudizio anche, se del caso, secondo equità; con la rivalutazione monetaria e con gli interessi dal dì del dovuto al saldo

In via istruttoria: omissis"

\* \* \*

#### MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato in data 29 maggio 2009 ai sensi dell'art. 2 L. 5/2003 la ~~██████████~~ evocava in giudizio ~~██████████~~ Banca ~~██████████~~ (già ~~██████████~~ ~~██████████~~).

#### **IL CASO.it**

Esponeva parte attrice di essere cliente di ~~██████████~~ da svariati anni nel corso dei quali aveva trattenuto esclusivamente rapporti di conto corrente e dalla quale aveva ottenuto esclusivamente facilitazioni creditizie per l'esercizio della propria attività, specificando di non aver mai effettuato investimenti di natura finanziaria, di aver concluso l'11 aprile 2002 telefonicamente un'operazione di Interest Rate Swap denominata Convertibile Swap, operazione effettuata in contropartita diretta, poi confermata in data 16 aprile 2002, di aver sottoscritto due moduli inviati dalla banca in bianco e cioè il modulo contenente la autocertificazione di essere operatore qualificato e la bozza di accordo normativo per regolare gli aspetti contrattuali relativi ai contratti di Interest Rate Swap, di aver inviato comunicazione di recesso in data 3 aprile 2003, di aver concluso in pari data, su proposta della banca, una nuova operazione denominata Extra Swap 2,

*Handwritten signature*

operazione confermata per iscritto in data 4 aprile 2003, di aver subito per effetto di tali contratti una perdita.

### **IL CASO.it**

Assumeva parte attrice che la società ██████████ non poteva considerarsi operatore qualificato sulla base della semplice dichiarazione e che era onere della banca effettuare accertamenti in merito, accertamenti che non venivano effettuati, tenuto conto che si trattava di una piccola società a conduzione familiare la cui natura ed esperienza si indirizzavano verso aree che nulla hanno a che vedere con quella finanziaria e che la società non aveva effettuato operazioni finanziarie particolari. Censurava quindi la condotta della banca sia per non aver informato circa le conseguenze derivanti dalla sottoscrizione del modulo con cui l'attrice si dichiarava operatore qualificato eccependo la violazione del principio di buona fede pre-contrattuale, sia per non aver assolto a quegli obblighi informativi previsti dall'art. 21 TUF e 26 e ss Reg. Consob 11522/98 ed in particolare per non aver consegnato consegnava il documento sui rischi generali, aver operato in conflitto di interessi, non aver non aveva né richiesto né fornito le informazioni di cui all'art. 28, aver posto in essere un'operazione non adeguata, non aver stabilito l'entità dei mezzi costituita a provvista e garanzia.

Infine censurava la condotta della banca in quanto aveva effettuato l'operazione in assenza di un contratto generale in forma scritta, eccependone la nullità dell'operazione. Evidenziava un ulteriore profilo di nullità circa l'accordo che regolava le operazioni di swap in quanto detto contratto non era stato sottoscritto dalla banca.

Eccepiva poi la mancanza di causa.

### **IL CASO.it**

Chiedeva pronunciarsi la nullità dei contratti con conseguenti oneri restitutori, l'annullabilità e la risoluzione del contratto per inadempimento con conseguente risarcimento del danno.

*Real*

Si costituiva la convenuta, la quale evidenziava che l'attrice era cliente della banca sin dal 1993, che l'11 aprile 2002 aveva sottoscritto il contratto quadro regolante le operazioni di Interest Rate Swap e la dichiarazione ex art. 31 Reg. Consob 11522/98, che il 3 aprile 2003 aveva sottoscritto una nuova dichiarazione ed il 4 aprile 2003 e un nuovo contratto quadro nonché il documento sui rischi generali e aveva stipulato un nuovo contratto denominato Extra 2 Swap, che tra il primo ed il secondo contratto aveva sottoscritto due contratti finalizzati alla copertura del rischio di cambio €/Yen e sottolineava che la dichiarazione ex art 31 era valida ed efficace, che gli elementi a disposizione della banca sulla situazione della società consentivano di affermare che la stessa fosse operatore qualificato. In ogni caso chiedeva di essere manlevata da [REDACTED] che aveva creato una falsa rappresentazione della realtà. Quanto alla mancata informativa sottolineava da un lato l'inapplicabilità all'operatore qualificato di alcune norme del regolamento Consob, dall'altra assumeva, comunque, di aver adeguatamente informato il cliente. Inoltre contestava che il contratto potesse essere sia nullo sia annullabile, la sussistenza dell'inadempimento, eccepeva la prescrizione dell'azione di annullamento e chiedeva respingersi le domande attoree ed in caso di condanna chiedeva di essere manlevato da [REDACTED].

Si costituiva il terzo chiamato [REDACTED] il quale sostanzialmente ribadiva le argomentazioni di parte attrice e chiedeva respingersi le domande, nonché di condannare la convenuta per responsabilità aggravata. **IL CASO.it**

Nella memoria ex art. 7 D.lgs 5/03 parte attrice introduceva una domanda nuova, quella indicata sub d) in epigrafe. La convenuta ne eccepeva l'inammissibilità per tardività

In data 9 aprile 2008 veniva notificata istanza di fissazione d'udienza.

---

Con decreto in data 16 giugno 2008, il giudice relatore fissava udienza avanti il Collegio per il giorno 9 ottobre 2009. Depositate le comparse conclusionali, a detta udienza avanti il Collegio, comparivano i legali delle parti che discutevano la causa. Il Collegio si riservava.

## IL CASO.it

2. Ritiene il Collegio che debba revocarsi il decreto in quanto la causa è matura per la decisione, con la conseguenza che sono da respingersi tutte le istanze istruttorie essendo ininfluenti al fine di decidere.

3. La prima questione da affrontare concerne il valore da attribuire alla dichiarazione ex art. 31 Reg. Consob. 11522/98 e cioè accertare se parte attrice possa considerarsi operatore qualificato.

Infatti l'art. 31 co 1 Reg. Consob cit. dispone che *"nei rapporti tra intermediari autorizzati ed operatori qualificati non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 27, 28, 29, 30 fatta eccezione per il servizio di gestione e comma 2 e 3...."*.

Parte attrice non ha contestato di aver sottoscritto la dichiarazione ex art. 31 in occasione della stipula del primo contratto di swap (cfr: doc. 4 att., doc. 2 conv) sebbene la stessa non sia datata, nè ha contestato l'abusivo riempimento da parte della banca (non è stata proposta sul punto querela di falso), così come non ha contestato di aver sottoscritto la dichiarazioni in data 3 aprile 2003, redatta su carta intestata della ~~Fininvest S.p.A.~~ (cfr: doc. 3 conv).

Peraltro, secondo parte attrice, tali dichiarazioni imposte dalla banca non esimevano la stessa di accertare se il sottoscrittore avesse la competenza ed esperienza dichiarata. In caso <sup>di</sup> mancanza di tale accertamento il cliente non poteva considerarsi operatore qualificato sulla base della semplice dichiarazione.

A norma dell'art. 31 cpv Reg. Consob cit. *"per operatori qualificati si intendono gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio, le SICAV, i fondi pensione, le compagnie di assicurazione, i soggetti esteri che svolgono in forza della normativa in vigore nel proprio stato d'origine le attività svolte dai soggetti di cui sopra, le società e gli enti emittenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentari, le società iscritte negli elenchi di cui agli artt. 106, 107 e 113 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, i promotori finanziari, le persone che documentino il possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dal Testo Unico per i soggetti che svolgono le funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di intermediazione mobiliare, le fondazioni bancarie, nonché ogni società o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante"*.

### **IL CASO.it**

Ora è pacifico che il documento sottoscritto dalla ██████████ fosse stato predisposto dalla banca: peraltro, contrariamente agli assunti attorei non vi era stata nessuna imposizione nei confronti di parte attrice, nè parte attrice ha dedotto un'imposizione al fine poter procedere alla stipula del contratto di swap.

*prof*

L'art. 31 Reg Consob cit. dunque, analogamente a quanto previsto l'art. 13 Reg. Consob 1991/5387 ha definito come operatore qualificato, come si è detto tra gli altri soggetti anche *"ogni società o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale"*.

Come affermato dalla Suprema Corte con sentenza 26 giugno 2009 n. 12138 la natura di operatore qualificato discende da due requisiti: uno di natura sostanziale, vale a dire l'esistenza della specifica competenza in valori mobiliari in capo al

soggetto (società o persona giuridica) che intenda concludere un contratto avente ad oggetto operazioni su detti valori, l'altro di carattere formale, costituito dalla espressa dichiarazione di possedere la competenza ed esperienza richieste, sottoscritta dal soggetto medesimo.

### **IL CASO.it**

La ratio della norma in esame, come affermato dalla Suprema Corte, è quella di chiamare l'attenzione del cliente circa l'importanza della dichiarazione ed a svincola l'intermediario dall'obbligo generalizzato di compiere un accertamento sulla corrispondenza tra la dichiarazione e la situazione di fatto, anche perchè tale accertamento non è richiesto da alcuna norma.

Pertanto si deve ritenere che *"in mancanza di elementi contrari emergenti dalla documentazione già in possesso dell'intermediario in valori mobiliari, la semplice dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che la società disponga della competenza ed esperienza richieste in materia di operazioni in valori mobiliari – pur non costituendo dichiarazione confessoria, in quanto volta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obbiettivo – esoneri l'intermediario stesso dall'obbligo di ulteriori verifiche sul punto e, in carenza di contrarie allegazioni specificamente dedotte e dimostrate dalla parte interessata, possa costituire argomento di prova – che il giudice..... può porre a base della propria decisione"*.

### **IL CASO.it**

Nel caso di specie deduceva parte attrice che la società non aveva mai fatto operazioni in materia finanziaria, nè presso ~~W. S. S. S.~~ da cui era cliente da anni, nè presso altri istituti e che la banca aveva disatteso i dati e le informazioni in suo possesso, che l'oggetto sociale non si prestava all'effettuazione di tali operazioni, evidenziando ancora che in nuovo regolamento intermediari approvato da Consob e Bankit, in attuazione delle direttive comunitarie MIFID, aveva eliminato tale norma

peck

ancorando la qualifica di operatore qualificato a criteri oggettivi e nel caso in cui sia il cliente a richiedere di essere considerato operatore qualificato la banca deve effettuare gli opportuni accertamenti.

### **IL CASO.it**

Premesso che la disciplina MIFID non si applica alla fattispecie per cui è causa ed alla stessa non si può attribuire neppure una funzione interpretativa della precedente disciplina, si tratta di accertare quali elementi aveva a disposizione la banca.

La circostanza che nell'oggetto sociale non vi fosse previsto espressamente che la società poteva contrarre swap è del tutto irrilevante, atteso che l'oggetto sociale (cfr: doc. 2 att) prevede che *"nell'ambito delle attività di cui sopra la società potrà inoltre ..... compiere tutte le operazioni immobiliari, commerciali e finanziarie necessarie o utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale"*.

Pertanto la possibilità di compiere operazioni quali la stipulazione di contratti di swap era ricompresa nell'oggetto sociale, dovendo tale attività essere ricompresa nell'ambito delle operazioni finanziarie.

Dal certificato della camera di commercio emerge poi un'ulteriore elemento e cioè che si tratta di una ditta operante con l'estero.

E dalla documentazione prodotta da parte convenuta emerge che i rapporti intrattenuti erano un conto di corrispondenza su cui erano previste anche operazioni in valuta estera, operazioni di portafoglio e successivamente al primo contratto di swap, contratti derivati a copertura del rischio cambio euro/yen.

*real*

La ~~Trento Finance Bank~~ era società molto attiva sul mercato che nel 2002 era stata affidata al sistema bancario per oltre € 1.200.000,00 e ne aveva utilizzati € 1.052.000,00 (cfr. doc. 16 conv), ed aveva un buon giro d'affari, si trattava cioè di una società in espansione tanto è vero che nell'esercizio 2006 aveva sviluppato un fatturato di oltre € 4.000.000,00 (circostanza questa non contestata da parte attrice).

Dai dati in possesso della banca, quindi, emergeva che il legale rappresentante aveva una conoscenza del meccanismo dei tassi e vi erano elementi tali da far pensare che potesse operare presso altri istituti anche perchè dalla centrale rischi relativa all'anno 2002 emerge che la ██████████ aveva concesso facilitazioni creditizie per soli € 260.000,00 a fronte di oltre € 1.200.000,00 accordati dal sistema bancario (cfr: doc. 16 conv), documenti non specificamente contestati da parte attrice.

Né parte attrice, a cui incombeva l'onere della prova, al di là di generiche affermazioni ha offerto la prova contraria, e che la banca cioè era ben consapevole dell'inesperienza in strumenti finanziari.

### **IL CASO.it**

L'operatività della società, infatti era tale da far ritenere che la società effettivamente avesse competenza ed esperienza in strumenti finanziari.

Pertanto in mancanza di elementi di segno contrario in possesso della banca al momento della stipulazione del contratto (anzi tutti gli elementi confortavano la veridicità della dichiarazione) deve ritenersi che nessuna censura possa muoversi alla banca per aver ritenuto la società attorea operatore qualificato.

E stante la non applicabilità degli artt. 27, 28, 29 e 30 co. 1 e 2 Reg. Consob non si ravvisa nessun inadempimento da parte della banca.

*jeoff*

4. La seconda questione concerne la nullità delle operazioni.

Parte attrice assume che le operazioni siano nulle per mancanza del contratto quadro redatto per iscritto e per mancanza di causa.

4.1 Non è fondata la domanda di nullità per mancanza di contratto quadro, in primo luogo perchè l'art. 31 Reg. Consob esclude l'applicabilità agli operatori qualificati dell'art. 30 co. 1 e 2 articoli che disciplinano il contratto quadro.

---

In secondo luogo perchè, se è vero che manca un quadro volto cioè a disciplinare tutti i rapporti finanziari, le parti hanno stipulato un contratto relativo ad operazioni di Interest Rate Swap che regola compiutamente i contratti di swap e contiene tutti gli elementi previsti nell'art. 30 Reg. Consob. E la giurisprudenza ha chiarito che i contratti quadro possono anche disciplinare la negoziazione di strumenti finanziari derivati (Cass. 11495/01).

### **IL CASO.it**

Parimenti è infondato l'altro motivo di nullità allegato dal parte attrice e cioè la mancanza di forma scritta dell'accordo normativo relativo alle operazioni di Interest Rate Swap per non essere stato sottoscritto dalla banca.

Premesso che tale obiezione può riguardare solo l'accordo normativo 11 aprile 2002 in quanto l'accordo in data 4 aprile 2003 risulta sottoscritto dalle parte, si deve osservare che secondo l'orientamento costante della Suprema Corte la produzione in giudizio della scrittura non contrattuale non firmata ha effetto equivalente alla sottoscrizione (Cass. n. 22223/06 13548/06, 11409/06, 3810/04) a meno che controparte non abbia nel frattempo revocato il consenso.

Senonchè non è condivisibile l'orientamento di certa giurisprudenza di merito (cfr: ad esempio Trib. Vigevano 8 maggio 2009) secondo cui in mancanza di valido contratto quadro, perchè sottoscritto solo dal cliente, non può darsi valore di accettazione scritta alla produzione in giudizio del documento ove gli attori ne abbiano chiesto la dichiarazione di nullità, con ciò manifestando la volontà di revocare il proprio consenso prima della produzione.

Infatti la volontà di revoca del contratto deve consistere in una condotta volta a manifestare la volontà di non concludere quel determinato contratto, revoca che non può essere tratta dalla semplice eccezione di nullità dello stesso. La eccezione di nullità non costituisce una valida manifestazione di revoca del consenso, anche

*not*

tenuto conto che parte attrice nel corso del rapporto aveva manifestato la volontà di dare esecuzione al contratto.

4.2 Parimenti è infondata la censura di nullità del contratto per mancanza di causa, in quanto la causa è rappresentata dalla scambio di flussi tra due controparti di interessi facenti capo ad un capitale nominale al fine di pervenire ad uno scambio di rischio. atteso che contrariamente a quanto asserito da parte attrice tali elementi sono rinvenibili nei contratti per cui è causa. E' del tutto irrilevante che i tassi siano determinati attraverso meccanismi complessi avendo i contratti oltre che natura conservativa anche natura speculativa.

Pertanto i contratti sono validi.

## **IL CASO.it**

5. Infine per quanto concerne la domanda di annullabilità per errore si deve osservare che con riferimento al primo contratto l'azione di annullamento è prescritta atteso che il contratto è stato sottoscritto nell'aprile 2002 e la domanda giudiziale è stata notificata solo il 20 maggio 2007. Nè può argomentarsi che il termine decorre in data posteriore, in quanto al momento della conclusione del contratto parte attrice conosceva tutti gli elementi per invocare l'errore. La circostanza che una congiuntura economica sfavorevole abbia comportato differenziali a suo sfavore non può essere considerata errore trattandosi di contratto aleatorio.

Con riferimento al il secondo contratto si osserva che nel nostro ordinamento vige da un lato il principio di conoscibilità della legge e, pertanto, nel caso di specie parte attrice non può invocare di essere caduta in errore perchè la banca non illustrava la natura e gli effetti della dichiarazione, perchè tali effetti sono indicati dal regolamento Consob, dall'altro il principio di autoresponsabilità, con la conseguenza che a meno che controparte sia in mala fede (e nel caso di specie si è detto sopra che la banca

peop

non aveva elementi a disposizione per confutare la dichiarazione) ciascuno è responsabile per le dichiarazioni rese.

**IL CASO.it**

6. Alla luce di tali elementi devono respingersi tutte le domande attoree.

Deve dichiararsi assorbita la domanda di manleva proposta da parte convenuta nei confronti della terza chiamata, mentre deve essere respinta la domanda proposta dalla terza chiamata di condanna per lite temeraria.

7. Conformemente al principio di soccombenza parte attrice e terza chiamata sono tenute al pagamento delle spese di giudizio a favore della convenuta.

Tali spese, considerato il grado di difficoltà della causa, l'entità delle attività processuali svolte ed ogni altro elemento di determinazione (tra cui l'effettivo valore della causa), vengono liquidate come in dispositivo, previa verifica delle singole attività espletate e voci liquidabili.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI TORINO,

definitivamente pronunciando;

respinta ogni altra istanza, eccezione o deduzione,

nel contraddittorio delle parti;

- respinge tutte le domande attoree

- dichiara assorbita la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata

**IL CASO.it**

- respinge la domanda di lite temeraria proposta dalla terza chiamata

- dichiara tenuti e condanna [REDACTED] SRL e [REDACTED]

[REDACTED] in solido tra loro al pagamento in favore di [REDACTED] BANCA

*real*

\_\_\_\_\_ delle spese processuali, che liquida in complessive € 5.625,00 (di cui € 2.000 per diritti di procuratore, € 3.000,00 per onorari e € 625,00 per spese generali), oltre a CPA ed IVA come per legge

Così deciso dalla prima sezione civile in data 9 ottobre 2009

**IL CASO.it**

IL PRESIDENTE F.F.

dott. Pier Carlo PREMOSELLI

IL GIUDICE ESTENSORE

dott. a Maria Dolores Grillo



DEPOS. MINUTA 18 NOV. 2009

IL CANCELLIERE

